

Codice DB1120

D.D. 11 settembre 2014, n. 745

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 114: Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura - Periodo di transizione 2014-2015 - Bando apertura domande di aiuto in favore degli agricoltori che utilizzano i servizi di consulenza aziendale agricola - Concessione proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto - Modifiche ed integrazioni al bando approvato con D.D. n. 661/DB1120 del 31.07.2014.

1. Premessa

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 33-7450 del 15.04.2014, avente per oggetto “Reg. (CE) 1698/2005 art. 20 e 24 – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte - Misura 114 Aiuti per l’utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura - Disposizioni per l’emanazione di un nuovo bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto per l’anno 2014” sono state emanate le disposizioni per l’apertura di un nuovo bando relativo alla Misura 114;

Con la Determinazione dirigenziale n. 661/DB1120 del 31.07.2014 avente per oggetto: “Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 114: Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura – Periodo di transizione 2014-2015 – Apertura domande di aiuto in favore degli agricoltori che utilizzano i servizi di consulenza aziendale agricola – Approvazione Bando con disposizioni operative, schemi e modulistica – Pubblicazione elenco regionale aggiornato Soggetti erogatori di servizi di consulenza aziendale” è stato emanato il nuovo bando ai sensi della Misura 114 del PSR 2007-2013.

Con la presente Determinazione dirigenziale si procede all’approvazione di una proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto da parte degli agricoltori nonché alla modifica ed integrazione di alcuni punti del bando e dei relativi allegati approvati con la stessa D.D. n. 661/DB1120 del 31.07.2014.

2. Concessione proroga dei termini fissati per la presentazione delle domande di aiuto

Con la sopra citata D.D. n. 661/DB1120 del 31.07.2014 è stato, tra l’altro, fissato, quale termine di presentazione delle domande di adesione alla Misura 114 da parte degli imprenditori agricoli, le ore 24,00 del giorno Lunedì 15 Settembre 2014 (pag. 7 del dispositivo).

A tale proposito sono giunte alla Regione Piemonte istanze di modifica di tale scadenza, con una richiesta di proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto, dai seguenti Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola:

- FEDERSVILUPPO Associazione Regionale del Piemonte (istanza protocollata al n. 14425/DB1120 del 28/08/2014
- CIPA-AT Piemonte e ERAPRA Piemonte (istanza congiunta protocollata al n 15106/DB1120 del 10/09/2014).

Tali richieste sono motivate dal fatto che l’inizio della fase di presentazione informatica delle domande è avvenuto a ridosso del periodo nel quale anche gli uffici dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) preposti alla compilazione delle domande di aiuto, nonché gli sportelli

informativi hanno funzionato a minore regime a causa del periodo feriale e solo nei primi giorni di settembre l'attività è completamente ripresa.

Dall'andamento dei contatti intercorsi con gli imprenditori agricoli e dall'interesse manifestato si evince sia una diffusa difficoltà dei medesimi a poter essere informati capillarmente dell'intervento sia a presentarsi presso gli uffici CAA per la compilazione delle domande di aiuto, a causa dei notevoli lavori di campagna resi ancora più complicati e poco programmabili a causa dell'incerto andamento climatico che continua a caratterizzare la stagione estiva.

Tale impegno aziendale è particolarmente gravoso nei settori vitivinicolo e frutticolo e rischia di non consentire un ottimale utilizzo dell'opportunità offerta dal bando di aderire al servizio di consulenza aziendale.

Va inoltre considerato che i Soggetti erogatori riconosciuti dalla Regione devono avere la possibilità ed il tempo necessario per confrontarsi con gli agricoltori al fine di individuare il programma di interventi consulenziali ritenuti necessari per la loro azienda.

Tenuto conto di quanto sopra detto si ritiene di accogliere le istanze di proroga pervenute e fissare i nuovi termini di scadenza della presentazione delle domande di aiuto, ai sensi della Misura 114 del PSR, da parte delle aziende agricole piemontesi, alla nuova data di **Mercoledì 15 Ottobre 2014, ore 24,00.**

3. Modifica al testo del bando: errata corrige ed integrazioni.

3.1 Errata corrige

Nel testo del bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 661/DB1120 del 31/7/2014, sono stati riscontrati due refusi che vengono corretti con la presente determinazione dirigenziale:

a) Nel testo dell'Allegato 1 alla D.D. n. 661/DB1120, punto 3.6. Contratto di fornitura di servizio di consulenza, 6^ paragrafo (pag. 11), deve essere eliminato l'inciso "ed inviato alla Provincia competente per territorio"....., per cui, il testo corretto del paragrafo, recita: "Il contratto deve essere sottoscritto, fra le parti, entro dieci giorni lavorativi dopo l'approvazione della graduatoria regionale, da parte della Regione Piemonte, delle domande informatiche di aiuto pervenute".

b) Sempre nell'Allegato 1, al punto "9.4 - Istruttoria delle Province sulle domande di pagamento" al penultimo paragrafo (pag. 28), compare la seguente frase:

•
"Per consentire il pagamento in tempo utile da parte di ARPEA (entro il 31.12.2015) occorre comunque produrre l'elenco di liquidazione dei contributi spettanti alle aziende agricole sottoposte a controllo e trasmetterlo ad ARPEA entro il 30 Novembre 2015".

Tale frase, trattandosi di un refuso, risulta non pertinente nel contesto del suddetto "punto 9.4" dell'Allegato 1 e pertanto, con la presente determinazione dirigenziale, viene soppressa.

3.2. Integrazioni

Con la presente determinazione si ritiene necessario procedere anche alla integrazione di due punti del bando, approvato con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 661/DB1120 del 31/7/2014, al fine di ampliare il concetto di “analisi” anche ad alcuni aspetti della sicurezza sul lavoro.

a) In riferimento a quanto contenuto nel testo della determinazione dirigenziale n. 661/DB1120 del 31/7/2014 punto 4 del dispositivo (pag 7) e dell’Allegato 1 del bando stesso, punto 3.4.2. “Valutazione congruità dei costi” (pag. 10), i punti citati vengono modificati ed integrati come segue:

“I costi fatturabili, da parte del Soggetto erogatore dei servizi di consulenza aziendale agricola che fornisce il servizio di consulenza all’azienda agricola, sono riferibili a tre tipologie:

- costi diretti relativi all’attività di consulenza erogata (es.: visite in azienda, predisposizione della documentazione, inserimento, analisi ed elaborazione, con il SW Se.TA. dei dati rilevati in azienda, colloqui personali in ufficio, telefonici o realizzati con altri strumenti, ecc.): il costo orario del consulente, ritenuto congruo, è pari a 100€/h;

- costi per il funzionamento del sistema di consulenza, quali il coordinamento dello stesso, i costi amministrativi, fiscali e gestionali (es.: gestione dei contratti, gestione della fatturazione, spese generali d’ufficio, ecc.): può essere considerato congruo un importo forfetario pari al 25% del valore complessivo della consulenza.

La percentuale del 25% deve essere comunque riproporzionata sulla consulenza effettivamente erogata ed accertata.

- costi relativi ad eventuali analisi di laboratorio, ritenute necessarie dal tecnico consulente, con un limite massimo non superiore al 30% della spesa ammessa per la consulenza stessa.

Tra le analisi di laboratorio è anche possibile ricomprendere le ANALISI DEL RISCHIO RUMORI, VIBRAZIONI,... cioè quelle analisi fisiche complementari alla consulenza specialistica sulla sicurezza del lavoro e finalizzate all’adozione, da parte dell’imprenditore agricolo e del personale che opera nell’azienda agricola, dei Dispositivi di sicurezza più adeguati, o dei comportamenti che l’agricoltore e gli addetti devono tenere quando lavorano od ancora l’indicazione delle azioni di miglioramento che lo stesso imprenditore deve realizzare nella propria azienda (adeguamento strutture, macchine, attrezzature, ecc.)”

Si precisa che le analisi non potranno essere oggetto di contributo qualora si tratti di attività obbligatorie di autocontrollo.

b) Integrazione all’Allegato 4, Sotto-Allegato 4.2, sezione 3 “Sperimentazioni”, scheda 3.1) “Consulenze per sperimentazione di una procedura informatica atta alla verifica della sicurezza e dei rischi in azienda agricola” (pag. 76). Alla scheda 3.1 viene aggiunto il seguente punto B) “Analisi”.

B) ANALISI

Per le aziende nelle quali viene erogata la consulenza specialistica “ULTERIORI APPROFONDIMENTI SICUREZZA LAVORO” (altre Specializzazioni opzione C1, pag. 7 dell’Allegato 1 del Bando) o viene effettuata la “SPERIMENTAZIONE PROCEDURA INFORMATICA PER VERIFICA SICUREZZA E RISCHI IN AZIENDA” (altre Specializzazioni opzione C2, pag. 7 dell’Allegato 1 del Bando), è possibile ricomprendere, fra le attività di consulenza finanziabili, anche le ANALISI DEL RISCHIO RUMORI, VIBRAZIONI, ecc., cioè

quelle analisi fisiche (misurazioni) complementari alla consulenza specialistica sulla sicurezza del lavoro finalizzate ad esempio all'individuazione dei Dispositivi di protezione individuale più adeguati (DPI), o all'adozione di determinate azioni di miglioramento dei comportamenti che l'agricoltore e gli addetti devono usare quando operano in azienda od in campo.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 33/2013, si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001;
- Visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23 del 28.07.2008;
- Vista la L.r. n. 7/2001;
- Vista la DGR n. 64-700 del 27 settembre 2010, avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione");
- Vista la DGR n. 26-181 del 28 luglio 2014 "Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A della DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione".

in conformità con le procedure in materia disposte dalla Giunta Regionale con la Deliberazione della Giunta regionale n. 33-7450 del 15.04.2014,

determina

Per le motivazioni citate in premessa, a parziale modifica ed integrazione di quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 661/DB1120 del 31.07.2014, avente per oggetto: "Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 114: Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura – Periodo di transizione 2014-2015 – Apertura domande di aiuto in favore degli agricoltori che utilizzano i servizi di consulenza aziendale agricola – Approvazione Bando con disposizioni operative, schemi e modulistica – Pubblicazione elenco regionale aggiornato Soggetti erogatori di servizi di consulenza aziendale":

1. di modificare il punto 5 (pag. 7) del dispositivo della sopra indicata Determinazione Dirigenziale, prorogando il termine di presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 114 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte (periodo di transizione 2014-2015) alle **ore 24,00 di Mercoledì 15 Ottobre 2014**.

2. di modificare ed integrare il testo della stessa Determinazione Dirigenziale n. 661/DB1120 del 31.07.2014 e dei relativi Allegati sotto citati, nel seguente modo:

2.1 - Errata corrige

Nel testo dell'Allegato 1 del bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 661/DB1120 del 31/7/2014, sono presenti due refusi che vengono così corretti:

a) al punto 3.6. Contratto di fornitura di servizio di consulenza, 6^ paragrafo, (pag. 11), è eliminato l'inciso "ed inviato alla Provincia competente per territorio"....., per cui, il testo corretto del paragrafo, recita: "Il contratto deve essere sottoscritto, fra le parti, entro dieci giorni lavorativi dopo l'approvazione della graduatoria regionale, da parte della Regione Piemonte, delle domande informatiche di aiuto pervenute".

b) al punto "9.4 - Istruttoria delle Province sulle domande di pagamento", penultimo paragrafo (pag 28), compare la seguente frase:

"Per consentire il pagamento in tempo utile da parte di ARPEA (entro il 31.12.2015) occorre comunque produrre l'elenco di liquidazione dei contributi spettanti alle aziende agricole sottoposte a controllo e trasmetterlo ad ARPEA entro il 30 Novembre 2015".

Tale frase, trattandosi di un refuso, viene soppressa in quanto non pertinente nel contesto del suddetto "punto 9.4".

2.2 - Modifiche e integrazioni

a) In riferimento a quanto contenuto nel testo del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 661/DB1120 del 31/7/2014, punto 4 (pag 7), e dell'Allegato 1 alla stessa determinazione, punto 3.4.2. "Valutazione congruità dei costi" (pag, 10), i punti citati vengono modificati ed integrati nel modo seguente:

"I costi fatturabili, da parte del Soggetto erogatore dei servizi di consulenza aziendale agricola che fornisce il servizio di consulenza all'azienda agricola, sono riferibili a tre tipologie:

- costi diretti relativi all'attività di consulenza erogata (es.: visite in azienda, predisposizione della documentazione, inserimento, analisi ed elaborazione, con il SW Se.TA. dei dati rilevati in azienda, colloqui personali in ufficio, telefonici o realizzati con altri strumenti, ecc.): il costo orario del consulente, ritenuto congruo, è pari a 100€/h;

- costi per il funzionamento del sistema di consulenza, quali il coordinamento dello stesso, i costi amministrativi, fiscali e gestionali (es.: gestione dei contratti, gestione della fatturazione, spese generali d'ufficio, ecc.): può essere considerato congruo un importo forfetario pari al 25% del valore complessivo della consulenza.

La percentuale del 25% deve essere comunque riproporzionata sulla consulenza effettivamente erogata ed accertata.

- costi relativi ad eventuali analisi di laboratorio, ritenute necessarie dal tecnico consulente, con un limite massimo non superiore al 30% della spesa ammessa per la consulenza stessa.

Tra le analisi di laboratorio è anche possibile ricomprendere le ANALISI DEL RISCHIO RUMORI, VIBRAZIONI,... cioè quelle analisi fisiche complementari alla consulenza specialistica sulla sicurezza del lavoro e finalizzate all'adozione, da parte dell'imprenditore agricolo e del personale che opera nell'azienda agricola, dei Dispositivi di sicurezza più adeguati, o dei comportamenti che l'agricoltore e gli addetti devono tenere quando lavorano od ancora l'indicazione delle azioni di miglioramento che lo stesso imprenditore deve realizzare nella propria azienda (adeguamento strutture, macchine, attrezzature, ecc.)".

Si precisa che le analisi non potranno essere oggetto di contributo qualora si tratti di attività obbligatorie di autocontrollo.

b) Integrazione all'Allegato 4, Sotto-Allegato 4.2, sezione 3 "Sperimentazioni", scheda 3.1) "Consulenze per sperimentazione di una procedura informatica atta alla verifica della sicurezza e dei rischi in azienda agricola" (pag. 76). Alla scheda 3.1 viene aggiunto il seguente punto "B) Analisi":

B) ANALISI

Per le aziende nelle quali viene erogata la consulenza specialistica "ULTERIORI APPROFONDIMENTI SICUREZZA LAVORO" (altre Specializzazioni opzione C1, pag. 7 dell'Allegato 1 del Bando) o viene effettuata la "SPERIMENTAZIONE PROCEDURA INFORMATICA PER VERIFICA SICUREZZA E RISCHI IN AZIENDA" (altre Specializzazioni opzione C2, pag. 7 dell'Allegato 1 del Bando), è possibile ricomprendere, fra le attività di consulenza finanziabili, anche le ANALISI DEL RISCHIO RUMORI, VIBRAZIONI, ecc., cioè quelle analisi fisiche (misurazioni) complementari alla consulenza specialistica sulla sicurezza del lavoro finalizzate ad esempio all'individuazione dei Dispositivi di protezione individuale più adeguati (DPI), o all'adozione di determinate azioni di miglioramento dei comportamenti che l'agricoltore e gli addetti devono usare quando operano in azienda od in campo.

Si dà comunicazione a chi ha già trasmesso la domanda allo scopo di consentirne l'integrazione.

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR Piemonte.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 33/2013, si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Il visto del Direttore è agli atti della Direzione.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Dirigente
Caterina Ronco